



CITTA di MAGENTA

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**100
28/12/2023**

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI (FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, RAZZI E MORTARETTI) CON EFFETTO DI SCOPPIO IN AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2024

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare la festività di Capodanno con l'utilizzo di materiali e articoli pirotecnici, petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;
- tale usanza implica un oggettivo pericolo essendo spesso questi artifici pirotecnici, anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, dotati di un potenziale rischio per la salute tale da provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- in conseguenza di tali pratiche, si possono determinare effetti negativi per la quiete pubblica, la sicurezza, l'incolumità delle persone e degli animali da affezione;
- l'uso improprio di tali prodotti minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali, esponendo altresì ai medesimi rischi l'ambiente urbano inteso sia come l'insieme materiale dei beni pubblici e privati;

Dato atto che per "incolumità pubblica" si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nell'ambiente urbano in tutte le aree pubbliche, vie e piazze ove maggiormente si concentrano le persone in concomitanza con i festeggiamenti di fine anno, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);

RILEVATO, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare - in via generale ed assoluta - la commercializzazione sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la vendita al pubblico;

RITENUTO pertanto necessario vietare, per esigenze di sicurezza urbana, soccorso e incolumità pubblica, l'accensione e il lancio di articoli pirotecnici con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale (come il Centro Storico e/o il centro delle frazioni) maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffusa è la frequentazione da parte dei cittadini;

Considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città nel recente passato non siano stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di detti articoli pirotecnici, intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o

nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650, 659 e 703 del c.p.;

VISTO il decreto Legge 20/02/2017, n. 14, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 ed in particolare gli artt. 4 "Sicurezza urbana" e 8 "modifiche al testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTI gli artt. 50, c. 5 e 7 bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la Legge n.689/1981;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

ORDINA

dalle ore 14,00 del 30 dicembre 2023 fino alle ore 24.00 del 1° gennaio 2024, il divieto di utilizzo e accensione di artifici esplodenti in genere, con effetto di scoppio a miccia o sfregamento (fuochi d'artificio, petardi, razzi e mortaretti) nelle aree del territorio comunale (come il Centro Storico e/o il centro delle frazioni) maggiormente deputate all'incontro delle persone ove, per tradizioni storiche, sociali, economiche e religiose, più diffusa è la frequentazione da parte dei cittadini.

La presente Ordinanza non dispone riguardo alle medesime categorie e tipologie di prodotti pirotecnici quando abbiano solo effetto di luce e/o di colore.

DA' ATTO

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e, se commesse nelle vicinanze di animali o di aree destinate allo sgambo dei cani, aree gioco per bambini, parchi e piazze, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, fatto salvo, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

All'accertamento delle violazioni, in conformità ai contenuti di cui agli articoli. 13 e 20 della Legge n._689 del 24/11/1981, consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei trasgressori ai fini del risarcimento di ogni eventuale arrecato danno a persone o cose.

Il Comune di Magenta è e rimarrà estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito, anche in caso di mancata osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- alla Questura di Milano;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comandante la Stazione Carabinieri di Magenta;
- al Comandante la Compagnia Guardia di Finanza di Magenta;
- al Comandante la Sezione Polizia Stradale di Magenta;

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo online del Comune e dandone adeguata pubblicizzazione.

Le Forze dell'Ordine presenti sul territorio e la Polizia Locale sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso nelle seguenti modalità:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 2/7-2010, n. 104;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11-1971, n. 1199.

Il Sindaco

LUCA DEL GOBBO / ArubaPEC S.p.A.